

STATUTO

STUDIO LIBRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC TRAVERSA
V SBARRE CENTRALI 33

Numero REA: RC - 207611

Codice fiscale: 03066650809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

in giudizio relativamente ai seguenti settori:

*operazioni bancarie di ogni tipo: apertura, chiusura e gestione di conti correnti etc; operazioni di cassa senza limiti di importo;

*operazioni postali di ogni tipo;

*atti pubblici di ogni tipo da stipularsi davanti a Notai (es. atti immobiliari, societari, ATI, etc) senza limiti di importo;

*rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese Agenzie Fiscali e Autorità Giudiziarie, senza limiti di importo.

All'organo amministrativo così nominato spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

I componenti autorizzano l'organo amministrativo a compiere tutte le pratiche necessarie all'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese competente e l'Albo Nazionale delle Cooperative.

IV - Indirizzo della sede

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

nel Comune di Reggio di Calabria alla Via Sbarre Centrali Traversa V. n. 33; CAP 89133

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune può essere effettuato con decisione dell'organo amministrativo.

V - Primo esercizio

Il primo esercizio si chiuderà in data **31 dicembre 2019.**

VI - Spese

Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto, che si indicano approssimativamente in euro milleottocento, sono a carico della società.

VII - Norme relative al funzionamento della società

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci.

STATUTO

(Articolo 1)

Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata

"STUDIO LIBRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

in sigla **"STUDIO LIBRI SCS"**

(Articolo 2)

Sede

La cooperativa ha sede nel **Comune di Reggio di Calabria.** Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta, invece, all'assemblea deliberare il

trasferimento della sede in altri Comuni nonché
l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

(Articolo 3)

Durata

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2060**.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso

(Articolo 4)

Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha lo scopo di:

*Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n° 381;

*Favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;

*Realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;

*Contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita, soprattutto abitativa, delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale, sociale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del

codice civile.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa può svolgere la propria attività, anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

(Articolo 5)

Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

lettera A) l'organizzazione e la gestione di tutti i tipi di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, sociali, sportivi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività; l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi; l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale; la produzione e la diffusione di materiale informativo, documentario e prodotti editoriali e video-fotografici.

lettera B) la società provvedere all'organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - delle seguenti attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii, quali per esempio:

amministrazione e gestioni di beni immobili, condomini, supercondomini, villaggi, hotel, residence, multiproprietà, strutture sportive, ricettive e patrimoni mobiliari e immobiliari di ogni genere e tipo in conto proprio e/o in conto terzi e/o per conto dell'A.G.; amministrazione e gestione di beni confiscati; curatele immobiliari e patrimoniali; gestione di servizi integrati consistente anche nelle attività di: riscossione affitti, gestione amministrativa e contrattuale, recupero crediti, ricognizione e censimenti; servizi di elaborazione dati contabili, c.e.d., c.a.f, consulenze, revisioni condominiali e societarie, revisioni di società

cooperative;

gestione e conduzione di aziende agricole, fondi agricoli ed il compimento di qualsiasi attività inerente ai prodotti dell'agricoltura, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti stessi, e più in generale l'esercizio in forma associata delle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali, e secondo le modalità in detto art. 2135 contenute, compresa l'attività agrituristica; servizi di custodia, portierato in edifici privati e pubblici;

servizi di lavanderia pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, giardinaggio;

progettazione, direzione lavori, costruzione, gestione e manutenzione di:

immobili ed infrastrutture in generale, come: strade, piazze, acquedotti, fognature, segnaletica, impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici; opere edili in genere, recupero di immobili civili ed industriali, restauro monumentale, demolizione, ristrutturazione, manutenzione, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta;

progettazione, direzione lavori, costruzione, gestione e manutenzione di: impianti tecnologici, termici, idrici, igienico-sanitari, antincendio, elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio, allarme, teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili, di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

servizi ed attività ricettive, alberghiere e ristorative, nonché alimentari e bevande, catering, compresa la somministrazione al pubblico e lo smistamento e distribuzione pasti preparati anche da terzi;

riscossioni, erogazione e vendita di beni e servizi per conto di pubbliche istituzioni e privati.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque

attività connessa agli scopi statutari.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Tutte le attività sopra indicate debbono intendersi previste nei limiti di legge, con esclusione delle attività riservate e di quelle che richiedono l'esclusività dell'oggetto sociale.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

(Articolo 6)

Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

(Articolo 7)

(Normativa applicabile)

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, **le disposizioni sulla società a responsabilità limitata**, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

(Articolo 8)

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci i lavoratori di ambo i sessi che nella piena capacità di agire e che esercitando professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

(Articolo 9)

Categoria speciale di Soci Cooperatori

In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

-la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

-i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

-le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il numero dei Soci appartenenti alla speciale categoria non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorsi cinque anni dalla iscrizione il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

(Articolo 9 bis)

Soci volontari

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata

all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di **soci volontari**, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266 succ. mod. ed int.

Ai soci volontari, che svolgono attività a titolo gratuito, può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

I soci volontari possono essere assicurati dalla cooperativa per le attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

(Articolo 10)

Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda.
- della documentazione ad essa allegata.

-di ogni altra informazione comunque acquisita.

-della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio.

-della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

(Articolo 11)

Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

(Articolo 12)

Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci operatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di:

-accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;

-effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;

-effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo le esigenze di produzione e di trasformazione decise dagli amministratori.

(Articolo 13)

Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio

di esercizio deve inoltre versare:

-il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

-la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

(Articolo 14)

Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

-i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;

-le prestazioni lavorative cui si sono impegnati;

-i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori.

(Articolo 15)

Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferisce la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Scioglimento del rapporto sociale

(Articolo 16)

Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

Il recesso può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

(Articolo 17)

Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può avere luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

(Articolo 18)

Morte del socio

Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

(Articolo 19)

Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo e titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Patrimonio e mutualità

(Articolo 20)

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

*dal capitale sociale, variabile e formato:

-dai conferimenti dei soci operatori;

-dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

-dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

*dalla riserva legale;

*dall'eventuale sovrapprezzo;

*dalla riserva straordinaria;

*da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

(Articolo 21)

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria

attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(Articolo 22)

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

(Articolo 23)

Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

(Articolo 24)

Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

*alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

*ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, nella misura prevista dalla legge;

*alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

*alla riserva straordinaria;

*alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

*alle altre riserve statutarie e volontarie.

(Articolo 25)

Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la quantità dei beni o servizi approntati dai soci.

(Articolo 26)

Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisione dei soci - Assemblea

(Articolo 27)

Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

(Articolo 28)

Convocazione

L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli

amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo e al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia

fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

(Articolo 29)

Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

(Articolo 30)

Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

(Articolo 31)

Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

(Articolo 32)

Forme di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un organo

collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma».

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

(Articolo 33)

Consiglio di amministrazione. Le adunanze

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di quello diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

(Articolo 34)

Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Nel caso di amministratori che costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

(Articolo 35)

Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

(Articolo 36)

Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

(Articolo 37)

Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e agli amministratori delegati, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

(Articolo 38)

Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

(Articolo 39)

Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

(Articolo 40)

Organi

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

(Articolo 41)

Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominare due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgere anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentano un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

(Articolo 42)

Controllo contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Scioglimento e liquidazione

(Articolo 43)

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

(Articolo 44)

Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) C.C..

VIII - Comunicazione unica e Privacy

*Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA.

Ciascuna delle parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007:

- 1) presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;
- 2) dichiara: *di non essere persona politicamente esposta; *il valore della pratica è pari a quello sopra indicato; *lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; *titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio;

3) autorizza me notaio a rilasciare copia dell'atto a richiesta di chiunque;

4) spese dell'atto a carico della società (obbligato principale) e degli intervenuti, solidalmente fra loro.

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, è stato da me letto alle parti che approvano

Consta di dodici fogli per pagine ventitre.

Sottoscritto alle ore 15,50.

FIRMATO: LIBRI SIMONE, LIBRI DEMETRIO, MATTEO MAZZOTTA
NOTAIO SIGILLO.